



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Bologna, 10 maggio 2011

Protocollo: 17411

Rif.:

Allegati: 1

Ai Sig.ri Direttori degli Uffici delle Dogane di
Bologna – Modena - Reggio Emilia – Parma –
Piacenza – Ferrara Forlì/Cesena Ravenna -
Rimini

Ai sig.ri Direttori delle Aree Interregionali
SEDE

e.p.c.
All' Agenzia delle Dogane
Direzione Centrale Personale e Organizzazione
Ufficio gestione personale non dirigenziale
ROMA

Al Distretto di Ancona

Alle OO.SS.
Loro Sedi

OGGETTO: Disposizioni in materia di lavoro recate nella Legge 4 novembre 2010 n. 183. Applicazione dell'art. 16, disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Con nota prot. n. 5847 dell'11 febbraio 2011, questo Distretto ha avviato l'istruttoria¹ volta a sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione del *part-time* precedenti alla riforma del 2008.

La misura trova la sua giustificazione nell'entrata in vigore del D.L. 112/2008 (convertito con modificazione nella L. 133/2008), con cui è stata

¹ In applicazione dell'art. 16 della legge 4 novembre 2010 n. 183 con la quale, ai sensi dell'art. 73 del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 183/2010 possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale già adottati prima del citato decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008.

concessa alle Amministrazioni la facoltà di negare il *part time*² laddove la trasformazione del rapporto comporti un pregiudizio alla funzionalità degli Uffici.

In dipendenza di quanto sopra, è stato chiesto alle SS.LL. di analizzare, caso per caso, il permanere o meno delle condizioni che determinano il mantenimento del contratto di lavoro *part-time* e la compatibilità degli stessi con le esigenze di servizio, motivando dettagliatamente i casi di diniego.

L'istruttoria di questa Direzione, svolta su ogni singolo dipendente, è stata basata sui pareri delle SS.LL. anche in relazione all'Ufficio di appartenenza (es. andamento del fenomeno, tipologia di traffico portuale, aeroportuale etc.), ed è stata effettuata al fine di garantire la parità di trattamento tra lavoratori, soprattutto a tutela delle situazioni disciplinate da leggi speciali, quali, ad esempio, i congedi parentali per i genitori con più figli minori in età prescolare o di frequenza della scuola primaria, le situazioni di svantaggio sociale quale l'assistenza ai familiari con handicap grave (legge 104/92 o art. 42 comma 5 del d.lgs. 151/2001), i lavoratori affetti da patologie oncologiche per cui, ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 61/2000 è esclusa la possibilità di revisione dei rapporti in essere.

Sono stati poi favoriti, per ovvi motivi, i *part-time* con riduzione di orario maggiore rispetto a quello di poche ore.

Pertanto, considerato che il termine per l'adozione e la notifica agli interessati dei provvedimenti di modifica del rapporto di lavoro a tempo pieno è fissato dalla legge al 23 maggio 2011, atteso che i dipendenti interessati alla revoca del *part-time* dovranno essere preavvisati circa l'intento di procedere alla revisione del rapporto di lavoro, alla presente si allega l'elenco, ciascuno per il personale di competenza, contenente i nominativi dei dipendenti per i quali l'Amministrazione procederà a decorrere dal 23 maggio 2011 a ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il Direttore Interregionale
Dott. Paolo PANTALONE

Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, del d.lgs 39/1993

² Riferibile ai *part time* concessi prima del 26.6.2008, ex art. 73 D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008.